



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Ordinanza n. 27

IL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 833/1978 E DEL D.LGS N. 267/2000, CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . CESSAZIONE DI ISOLAMENTO CONTUMACIALE DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEL SIG. [omissis].

VISTA la propria Ordinanza n. 24 del 28.03.2020, emessa a seguito della richiesta di attivazione dell'isolamento contumaciale, acquisita al protocollo comunale n. 3026 del 28/03/2020, a firma del Dott. Emilio Paolo Abritti, in qualità di medico di Sanità Pubblica in forza all'AUSL Umbria 1, per il Sig. [omissis] nato il [omissis], residente in [omissis];

VISTO che la richiesta dell'AUSL Umbria 1 suddetta prevedeva che: *"..... Il periodo di isolamento della persona cesserà al secondo test negativo e verrà comunicato da questo Servizio."*

DATO ATTO che veniva richiesta la cessazione dell'isolamento contumaciale, per intervenuta guarigione, formulata in data odierna via mail ed acquisita al protocollo comunale n. 3621 del 14.04.2020, dal Dott. Emilio Paolo Abritti, in qualità di Coordinatore Medico Igiene e Sanità pubblica Dipartimento di Prevenzione USL Umbria 1, nei confronti del Sig. [omissis] nato il [omissis], residente in [omissis];

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3, comma 1;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 64 dell'11.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 88 del 02.04.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 97 dell'11.04.2020);

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 relativo a Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 26.02.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 04.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria”;

VISTA la Legge Regionale 09 Aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

TENUTO CONTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’ incremento dei casi di contagio;

VERIFICATO dalla consultazione della banca dati dell’anagrafe della popolazione residente che il [omissis] nato il [omissis], residente in [omissis], soggetto interessato dalla suddetta comunicazione dell’AUSL Umbria 1, risulta residente nel comune di Massa Martana;

RITENUTE sussistenti le condizioni per revocare l’isolamento contumaciale in quanto il soggetto risulta dichiarato guarito;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi emettere un’ordinanza a tal fine, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 3, della Legge n. 833/1978;

ORDINA

La revoca, con decorrenza dalla data odierna, dell’Ordinanza n. 24 del 28.03.2020, emessa nei confronti del Sig. [omissis] nato il [omissis], residente in [omissis].

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento dovranno essere effettuate secondo le specifiche previsioni della sopra richiamata ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’ Umbria 26 febbraio 2020, n. 1, con il concorso di tutte le forze di polizia e istituzioni interessate;
- L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di reato previsto e punito dall’ art. 650 del codice penale.

DISPONE CHE

- La Polizia Locale provveda all’immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9 comma 2 lettera i) del GDPR 2016/679;
- La presente ordinanza sia trasmessa a:

- A.U.S.L. Umbria n. 1- Direttore del Dipartimento di Prevenzione (aslumbria1@postacert.umbria.it)
- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia (gabinetto.prefpg@pec.interno.it)
- Questura di Perugia (gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it)
- Regione Umbria, Presidente della giunta regionale (regione.giunta@postacert.umbria.it)
- Carabinieri – Stazione di Massa Martana (tpg29846@pec.carabinieri.it)
- Guardia di Finanza– Stazione di Todi (pg1210000p@pec.gdf.it).

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Massa Martana, 14.04.2020



IL SINDACO
Francesco Federici

Francesco Federici